

CITTA' DI PAOLA
2° Settore: Bilancio – Finanze – Contabilità – Tributi
Servizio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
VERSAMENTI – DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2010

IL CAPO SETTORE

Visto il d.lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;
Vista la legge 24.10.1996, n.556;
Visto l'art. 3, Commi 48 e seguenti della legge 23.12.1996, n. 662;
Visto il d.lgs. 15.12.1997, n.446;
Visto il vigente regolamento in materia ICI;

I N F O R M A

Che entro il **16 GIUGNO p.v.** deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno in corso.

L'imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed è a carico del proprietario, ovvero, del titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili dati in concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

Le aliquote, sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/4/2010, nelle seguenti misure:

A) **6 per mille** per l'abitazione principale e relativa pertinenza (soffitta o cantina o garage) – limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali: **A/1 (ABITAZIONI DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONI IN VILLE) E A/9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI O STORICI).**

B) **7 per mille** per tutte le altre unità immobiliari e relative pertinenze e per le aree fabbricabili.

La detrazione complessiva per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, in numero massimo di una è stata fissata nell'importo di Euro 103,29 annue e fino a concorrenza dell'importo dovuto per le precitate unità immobiliari.

ATTENZIONE: la legge 662/1996 ha rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, le vigenti rendite catastali urbane del 5 per cento per cui, prima di provvedere al calcolo di imposta, occorre aumentare la base imponibile della percentuale sopra indicata.

I N F O R M A

infine che i **VERSAMENTI** dovranno avvenire sul seguente conto corrente postale n. **37434669** intestato: **Comune di Paola – Servizio Tesoreria – ICI**, ovvero tramite il modello F24, arrotondando l'importo da versare per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

-LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

-LA SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE, pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

Il contribuente ha facoltà di versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il termine del 16 giugno di ogni anno. E' ovvio che in questo caso il contribuente dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.

Il pagamento va effettuato se l'imposta da versare è superiore ad Euro 10,32. Qualora l'importo da versare sia superiore ad Euro 10,32, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.

Per gli immobili posseduti nel Comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili si trovano in Comuni diversi devono essere effettuati versamenti distinti.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante l'utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4° del D.Lgs. 504/92.

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ICI a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione ICI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile da dati catastali, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In tale ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale, gli stessi devono formare oggetto di apposita dichiarazione ICI in tutti i casi in cui il soggetto passivo d'imposta, pur dimorando abitualmente in tale immobile, non vi risulti residente sulla base delle certificazioni anagrafiche.

Il Comune invita i proprietari di immobili non dichiarati in catasto ovvero dichiarati ma con situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, a regolarizzare la posizione catastale del proprio immobile.

La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune ove si trovano gli immobili che ne rilascerà ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del Comune.

I MODELLI DI DICHIARAZIONE E DI C/C POSTALE SONO IN DISTRIBUZIONE GRATUITA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE E L'UFFICIO DI ACCETTAZIONE IN PIAZZA IV NOVEMBRE

Dalla Residenza Municipale, Giugno 2010 -

Il Capo Settore
F.to Rag. Anna Anselmucci